

Regolamento per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea Nazionale

ARTICOLI RELATIVI ALL'ELEZIONE DEI SEGRETARI REGIONALI

Articolo 15 (Elezione dei Segretari Regionali)

1. Le Direzioni Regionali, ai sensi degli art. 15 e 45 dello Statuto e in coerenza con quanto previsto dal presente regolamento, approvano, entro il 23 luglio 2009, il regolamento regionale che stabilisce la data e le modalità per lo svolgimento della convenzione regionale.
2. Nella stessa seduta eleggono con la maggioranza dei tre quarti dei votanti, una Commissione Regionale, formata al massimo da 11 componenti, successivamente integrata da un rappresentante per ciascuna delle candidature. Alla Commissione partecipa, in qualità di invitato permanente, il Presidente della Commissione di Garanzia o un suo delegato. La Commissione, nella prima seduta, elegge al suo interno il coordinatore.
3. Entro le ore 20.00 del 31 luglio vengono depositate presso la Commissione regionale le candidature alla carica di Segretario regionale e le relative linee politico- programmatiche. Tutte le candidature debbono essere sottoscritte: da almeno il 10% dei componenti l'assemblea regionale uscente oppure da un numero di iscritti pari all'1% degli iscritti certificati nella regione e comunque non meno di 150.

Articolo 16 (Elezione dei Segretari Provinciali e di Circolo)

1. Ai sensi dell'art 15 dello Statuto e dei rispettivi Statuti regionali, le Direzioni Regionali deliberano, entro il 23 luglio, i tempi e le modalità delle elezioni dei Segretari provinciali e di circolo che dovranno comunque svolgersi tra il 15 novembre 2009 e il 17 gennaio 2010 oppure tra il 4 aprile e il 30 maggio 2010. In caso di mancata approvazione del regolamento entro 23 luglio 2009 provvede la Commissione nazionale. In ogni caso gli iscritti che hanno diritto di voto sono quelli regolarmente registrati alla data del 21 luglio 2009.